

GIUDICE DI PACE DI CROTONE;

Sentenza 1.9.2004 n. 1361; Giud. Volterrani; M. (Avv. Luigi Frustaglia c/ Comune di Cutro (Avv. Giuseppe Migale).

Contratto di somministrazione di acqua potabile-canone e consumi-prescrizione-atto interruttivo-fattispecie.

“canone basato sull’effettivo consumo e non su minimo presunto o minimo contrattuale annuo previsto da delibera comunale. La richiesta di pagamento di fornitura idrica a mezzo Postel non configura atto interruttivo.

“Il Giudice dichiara estinto per prescrizione il credito e condanna alle spese”.

TRIBUNALE DI CROTONE, SEZ. CIVILE;

Sentenza 4.4.2007 n. 442; Giud.Favale; Comune di Cutro (Avv. Giuseppe Migale) c/ M. (Avv. Luigi Frustaglia);

Impugnazioni-contratto di somministrazione di acqua potabile-controversia per il pagamento di canoni-valore inferiore ad € 1.100-mezzo di impugnazione –appello (c.c. art. 1342; c.p.c. art. 113).

Contratto di somministrazione di acqua potabile-canone e consumi-prescrizione-atto interruttivo-fattispecie.

“Posto che le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti di massa non rientrano in quelle che il giudice di pace deve decidere secondo equità, è appellabile davanti al Tribunale la controversia relativa a canoni di un contratto di fornitura di acqua, anche se il valore sia inferiore a 1.100 euro”

“La richiesta di pagamento di fornitura idrica a mezzo Postel configura idoneo atto interruttivo”

“Nell’ambito del contratto di somministrazione per acqua potabile, non costituisce clausola vessatoria, non determinando alcun significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, la disposizione che consente al Comune la richiesta di tariffe contenute nel minimo contrattuale annuo”

“Il Giudice Unico in riforma della sentenza di primo grado dichiara che il credito relativo ai canoni servizio idrico per gli anni 1997 e 1998 è dovuto e non prescritto, oltre interessi legali dal 2002 e spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio”.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE CIVILE ;

Ordinanza 12.3.2009 n. 10615; Pres. Preden, Cons. Rel. Lanzillo; M. (Avv. Giuseppe Gallo) c/ Comune di Cutro (Avv. Giuseppe Migale);

Mezzo di impugnazione-appello (art.1342 c.c. e art.113 c.p.c.) - minimo contrattuale-discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della prova di avvenuta interruzione della prescrizione logicamente e correttamente motivata.

“Tutti i tre motivi del ricorso di M. sono inammissibili, in ogni caso ed in subordine, i motivi sono anche infondati nel merito.

“Il primo motivo v`a rigettato avendo Il Tribunale correttamente rilevato che nella specie si tratta di prestazione derivante da contratto concluso ai sensi dell’art. 1342 c.c., cioè di materia per la quale la legge ammette espressamente la decisione secondo diritto e, quindi, l’appellabilità della sentenza(art.113. 2° comma c.p.c.).

“Il secondo motivo che denuncia la richiesta vessatoria del Comune dei consumi presunti e non effettivi è manifestamente infondata avendo il Tribunale giustamente rilevato che le tariffe nel minimo contrattuale annuo sono state approvate con delibere del Comune vincolanti per la collettività degli utenti anche perchè non impugnate dagli stessi nelle competenti sedi”.

“Con il terzo motivo il M. denuncia l’omessa motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrato il fatto che, nel 2002, il Comune ebbe ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento, assumendo come validi elementi di prova l’accordo intercorso con il servizio postale per la spedizione degli avvisi e l’elenco dei nominativi ai quali la richiesta non era pervenuta, nel quale non figurava il nome del M.. Il motivo è inammissibile. Va soggiunto che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova relativi all’avvenuta interruzione della prescrizione costituisce apprezzamento di fatto, rimesso alla discrezione del giudice di merito e non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove la decisione sul punto appaia correttamente e logicamente motivata, come nel caso di specie”.

“Il Collegio ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione e, pertanto, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Comune le ulteriori spese ed onorari del giudizio di cassazione”.

Bollette acqua a Cutro: da pagare quelle del 97-98

CUTRO – Le somme per il pagamento della fornitura di acqua potabile per gli anni 1997/98 vanno pagate. Il Comune, con il ricorso in appello avanzato dalla precedente Amministrazione comunale e seguito dall'avvocato Pino Migale, aveva ragione a sostenere che il credito vantato non deve essere considerato come prescritto, in quanto le richieste di pagamento – veicolate tramite servizio postale – sono state ininterrotte e non hanno fatto cadere il credito in prescrizione.

La sentenza è stata decretata in secondo grado dal giudice Filippo Favale, presso il Tribunale di Crotona, a seguito di una precedente sentenza del giudice di pace che invece aveva dato ragione all'utente, il quale sosteneva di non essere tenuto a pagare l'importo di 267,11 euro trattandosi di una somma quantificata in assenza di formale accertamento e perché prescritta.

Il pagamento, relativo alle annualità 1997/98, è stato notificato nel 2004, quindi oltre il normale periodo di scadenza quinquennale. Il giudice di pace aveva dichiarato prescritto il credito del Comune e lo aveva condannato al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.

Questo avvenne nel 2004, quando l'allora sindaco Francesco Sulla riconsegnò l'incarico all'avvocato Pino Migale per ricorrere in appello. E il prodotto è stata una sentenza che probabilmente è destinata a fare giurisprudenza, perché è il primo caso di questo genere che si verifica nel territorio.

Il giudice di secondo grado ha stralciato la sentenza del giudice di pace, sostenendo che per la somministrazione di beni o servizi (come, appunto, la fornitura dell'acqua) è sufficiente rilevarne la fruizione per renderlo un servizio dovuto. A ciò si aggiunge che le prime richieste di pagamento sono partite nel 2002, fatto che interrompe il periodo utile alla prescrizione, e che le tariffe imposte dal Comune sono basate su un minimo contrattuale annuo, dunque non sono vessatorie.

Per questo, il Tribunale ha condannato l'utente al pagamento dei 267,11 euro in aggiunta alle spese processuali di 1.100 euro.

Si tratta di una sentenza inattesa, che probabilmente cambierà la strategia dell'ente pubblico per il prossimo futuro, in quanto il Comune, più recentemente, aveva rinunciato a difendersi davanti a posizioni analoghe preferendo la strada delle transazioni.

L'argomento, tra l'altro, era stato oggetto di confronto anche nell'ultima seduta del Consiglio comunale quando il consigliere Franco Colosimo, su mozione presentata dal gruppo dell'Ulivo, parlando dell'incremento delle spese legali, ne sollecitò la riduzione sostenendo che il Comune non dovesse intraprendere la via delle transazioni senza il parere di un legale. (Gaetano Liperoti)